# COMMISSIONI RIUNITE

## GIUSTIZIA (IV) - IGIENE E SANITÀ (XIV)

## 11.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE **FRASCA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE **VENTUROLI**

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (*Modificato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (922-*D*) . . . . . 184

PRESIDENTE . . . . . 184, 185, 186

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN . . . . . 186

D'ANIELLO . . . . . 186

DEL DUCA, *Relatore per la XIV Commissione* . . . . . 184

FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione* . . . . . 185

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità* . . . . . 185

RAMPA . . . . . 186

ZAFFANELLA . . . . . 186

**Disegno e proposte di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*Testo unificato approvato dal Senato*) (4042);

PAG.

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica (13);

BOFFARDI INES ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (188);

BERLOFFA ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (277);

BIGNARDI ed altri: Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimi degli stupefacenti (819);

COLUCCI ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (1881);

CARIGLIA ed altri: Norme per la disciplina del commercio e dell'uso di stupefacenti (3964) . . . . . 187

PRESIDENTE . . . . . 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 212, 213, 217

PAG.

BOFFARDI INES . . . . . 209
CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN 190, 193, 208, 210
CITTADINI . . . . . 213
COCCIA . . . . 188, 190, 199, 200, 202, 210, 215
D'ANIELLO . . . . . 217
DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 194, 198, 199, 200 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 214
FELISETTI . . . . . 193, 196, 197, 198, 200
FERRI MARIO . . . . . 215
FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità* . . . . . 209, 210, 212, 213
GASCO . . . . . 194, 196, 200, 212, 213
GULLOTTI, *Ministro della sanità* . . 189, 190 191, 193, 198, 200
MANCO . . . . . 190, 193, 198, 214
MARINELLI . . . . . 197, 198, 201, 202, 203
MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione* . . 189, 191, 193, 194, 195 198, 199, 200, 203, 204, 206
MORINI . . . . . 208, 215
MUSOTTO . . . . . 202
PERANTUONO . . . . . 213
ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione* . . . . . 191, 198 200, 201, 206, 208, 210, 212

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 187, 217

**La seduta comincia alle 9,30.**

ABBIATI DOLORES, *Segretario per la XIV Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico *(Modificato dalla XII commissione permanente del Senato)* (922-*D*).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico », già approvato dalle Commissioni permanenti riunite IV e XIV della Camera nella seduta del 6 febbraio 1975, modificato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 luglio 1975, nuovamente modificato dalle Commissioni permanenti riunite IV e XIV della Camera nella seduta del 2 ottobre 1975 e modificato ancora dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 novembre 1975.

L'onorevole Del Duca ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

DEL DUCA, *Relatore per la XIV Commissione.* Alcune settimane fa, in occasione di un incontro svoltosi tra me e l'onorevole Pietro Riccio, relatore di questo provvedimento per la IV Commissione, in previsione dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge, poi avvenuta il 12 novembre scorso, lo stesso onorevole Riccio mi pregò di rappresentarlo nella seduta delle Commissioni riunite giustizia e igiene e sanità che avrebbe dovuto aver luogo la scorsa settimana, perché impossibilitato ad intervenirvi. Nessuno allora avrebbe potuto prevedere quello che poi è successo all'onorevole Pietro Riccio.

Io desidero qui ricordare l'assidua azione dell'onorevole Pietro Riccio, tesa a favorire un sollecito *iter* del provvedimento in discussione, e formulare all'onorevole Pietro Riccio ed ai suoi familiari l'augurio di una pronta e felice conclusione della vicenda di cui è vittima.

Il disegno di legge in discussione è stato oggetto di un lungo e tormentato *iter* che speriamo possa oggi finalmente concludersi con la sua definitiva approvazione.

Il Senato ha apportato alcune ulteriori modifiche al testo del disegno di legge.

Ha modificato il quarto comma dell'articolo 5, apportandovi un emendamento che, più che modificare la sostanza del comma, lo rende più chiaramente interpretabile ai fini dell'applicazione.

All'articolo 19 l'altro ramo del Parlamento ha semplicemente soppresso una virgola, alla seconda riga, dopo la parola « promessa ».

Il Senato ha infine modificato l'articolo 24, prevedendo che le norme contenute nell'articolo 21 della legge entrino in vigore sessanta giorni dopo l'emanazione del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo. Il testo della Camera prevedeva invece l'entrata in vigore delle norme sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della legge.

Debbo precisare riguardo a quanto disposto nell'articolo 24, che il regolamento di cui al secondo comma avrà rapida attuazione, essendo già stato posto all'ordine del giorno della seduta del 18 dicembre prossimo del Consiglio superiore di sanità, dovendo andare all'esame del Consiglio di

Stato entro la fine di dicembre o ai primi di gennaio ed essere infine portato all'esame del Consiglio dei ministri e quindi pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* entro la fine di febbraio.

Ho voluto accennare a questo proprio per dimostrare che i 60 giorni che noi avevamo previsto vengono sostanzialmente rispettati dal provvedimento anche nella nuova formulazione dell'articolo 24.

FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione*. Come relatore per la IV Commissione, desidero dire che sono pienamente d'accordo con quanto detto dal collega relatore per la XIV Commissione. Desidero però avere una assicurazione dal Governo, nel senso che non siano rilasciate autorizzazioni a nuovi centri per effettuare prelievi fino alla emanazione del regolamento di esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Posso dare le più ampie assicurazioni in merito a quanto richiesto dall'onorevole Felisetti. Quanto al regolamento, la stesura è già iniziata. Il Governo si rende perfettamente conto della necessità che, dopo un *iter* anche troppo lungo, il provvedimento in discussione trovi pronta attuazione con tutte le garanzie che sono indispensabili in una materia così delicata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

Gli articoli dall'1 al 4 non sono stati modificati.

Queste Commissioni riunite avevano approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

L'accertamento della morte nei casi di cui all'articolo precedente deve essere effettuato da un collegio medico composto da un medico legale, da un medico anestesista-rianimatore e da un medico neurologo esperto in elettroencefalografia.

Tale collegio deve esprimere un giudizio unanime circa il momento della morte.

Al momento dell'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti devono avvertire la direzione sanitaria della presenza di un probabile donatore.

Durante l'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti devono anche effettuare gli accertamenti diretti ad individuare i caratteri genetici del soggetto e comunicarli, tramite il direttore sanitario, al centro regionale o interregionale di riferimento di cui all'articolo 13.

Sulle persone la cui morte è stata accertata nei modi indicati nel precedente articolo è consentito il prelievo di parti del corpo a scopo di trapianto terapeutico, purché sia le operazioni di accertamento della morte, sia quelle di prelievo siano compiute presso enti ospedalieri od istituti universitari.

La XII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

L'accertamento della morte nei casi di cui all'articolo precedente deve essere effettuato da un collegio medico composto da un medico legale, da un medico anestesista-rianimatore e da un medco neurologo esperto in elettroencefalografia.

Tale collegio deve esprimere un giudizio unanime circa il momento della morte.

Al momento dell'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti devono avvertire la direzione sanitaria della presenza di un probabile donatore.

Durante l'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti curano che siano effettuati gli accertamenti dei caratteri immuno-genetici del probabile donatore. I risultati degli accertamenti debbono essere immediatamente comunicati al centro regionale o interregionale di riferimento di cui all'articolo 13.

Sulle persone la cui morte è stata accertata nei modi indicati nel precedente articolo è consentito il prelievo di parti del corpo a scopo di trapianto terapeutico, purché sia le operazioni di accertamento della morte, sia quelle di prelievo siano compiute presso enti ospedalieri od istituti universitari.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli dal 6 al 18 non sono stati modificati.

Queste Commissioni riunite avevano approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

ART. 19.

Chiunque riceve denaro o altre utilità ovvero ne accetta la promessa, per consentire al prelievo dopo la sua morte di parti del proprio corpo o di quello di altra persona per le finalità previste dalla presente legge, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 400 mila a lire 2 milioni.

La XII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 19.

Chiunque riceve denaro o altre utilità ovvero ne accetta la promessa per consentire al prelievo dopo la sua morte di parti del proprio corpo o di quello di altra persona per le finalità previste dalla presente legge, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 400 mila a lire 2 milioni.

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli dal 20 al 23 non sono stati modificati. Queste Commissioni riunite avevano approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

ART. 24.

È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato il regolamento di esecuzione su proposta del ministro della sanità di concerto con il ministro di grazia e giustizia.

Le norme contenute nell'articolo 21 della presente legge, entrano in vigore sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

La XII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 24.

È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato il regolamento di esecuzione su proposta del ministro della sanità di concerto con il ministro di grazia e giustizia.

Le norme contenute nell'articolo 21 della presente legge entrano in vigore sessanta giorni dopo l'emanazione del regolamento di cui al comma precedente.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sul disegno di legge per le motivazioni già espresse nelle precedenti fasi del dibattito, in relazione alla riduzione del periodo di osservazione delle condizioni di morte da 24 a 12 ore.

RAMPA. Il gruppo della democrazia cristiana vede con sollievo la conclusione dell'*iter* del provvedimento che le Commissioni riunite si accingono ad approvare. Tra l'altro con questo disegno di legge abbiamo contribuito a risolvere, insieme all'opposizione, il problema, che ha una sua precisa significazione sociale, della disponibilità degli estratti ipofisari per la lotta contro il nanismo, consentendo per la prima volta in Italia la produzione e la gratuita distribuzione degli estratti stessi con il sicuro recupero dei pazienti ed un rilevante sollievo per le loro famiglie. Per queste ragioni il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore.

ZAFFANELLA. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento in discussione, auspicando che il Governo dia rapida attuazione al regolamento di esecuzione entro il termine previsto del 28 febbraio 1976.

D'ANIELLO. Dichiaro la mia soddisfazione nel vedere concluso un lungo *iter* legislativo riguardante disposizioni destinate a portare finalmente anche il nostro paese a livello di quelli più progrediti in un campo di grande importanza dal punto di vista umano e civile.

Naturalmente non bisogna illudersi che la legge sia perfetta, ma di certo i lumi che verranno dall'esperienza permetteranno di apportarvi le necessarie modifiche.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge ora esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

DISEGNO DI LEGGE: « Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico » (*Modificato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (922-*D*):

| | |
|---|---|
| *Presenti* | 53 |
| Votanti | 34 |
| Astenuti | 19 |
| Maggioranza | 18 |
| Voti favorevoli | 34 |
| Voti contrari | 0 |

(*Le Commissioni riunite approvano*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

*Per la IV Commissione:*

Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Felisetti, Gargani, Lospinoso Severini, Magnani Noya Maria, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Musotto, Padula, Patriarca, Pennacchini, Sabbatini, Speranza e Zagari.

*Per la XIV Commissione:*

Allocca, Barba, Boffardi Ines, Cattaneo Petrini Giannina, Cortese, D'Aniello, Del Duca, De Maria, Ferri Mario, Gasco, Gaspari, Innocenti, Marinelli, Morini, Rampa, Signorile, Sisto e Zaffanella.

*Si sono astenuti:*

*Per la IV Commissione:*

Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Coccia, Perantuono, Riela e Spagnoli.

*Per la XIV Commissione:*

Abbiati Dolores, Astolfi Maruzza, Berlinguer Giovanni, Bianchi Alfredo, Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia, Corvatta, Di Gioia, La Bella, Menichino, Sandomenico e Venturoli.

**La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 11,20.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VENTUROLI

**Seguito della discussione del disegno di legge e della proposta di legge senatore Torelli: Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *(Testo unificato approvato dal Senato)* (4042); e delle proposte di legge: Miotti Carli Amalia ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica (13); Boffardi Ines ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (188); Berloffa ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (277); Bignardi ed altri: Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimi degli stupefacenti (819); Colucci ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (1881); Cariglia ed altri: Norme per la disciplina del commercio e dell'uso di stupefacenti (3964).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge e della proposta di legge senatore Torelli: « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza », già approvato dal Senato in un testo unificato, nella seduta del 1° ottobre 1975; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia ed altri: « Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica »; Boffardi Ines ed altri: « Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie »; Berloffa ed

altri: « Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie »; Bignardi ed altri: « Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimo degli stupefacenti »; Colucci ed altri: « Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie »; Cariglia ed altri: « Norme per la disciplina del commercio e dell'uso di stupefacenti ».

Proseguiamo nell'esame degli articoli.

Gli onorevoli Coccia e Quagliotti Carmen Casapieri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 79-*bis*.

(*Norma speciale per i tossicodipendenti che abbiano compiuto lievi reati*).

Colui che, essendo abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e che, per tale sua condizione o per altre ragioni sociali sia incapace di procurarsi altrimenti i mezzi della sua sussistenza, spaccia modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope, o compie lievi reati contro il patrimonio, perché introdottovi dalla necessità di provvedersi delle droghe cui è dedito, non è assoggettato alla pena, qualora sia prevedibile che, compiute le cure opportune ed affidato ai centri di cui all'articolo 88 della presente legge, ottenga il recupero sociale.

In tal caso il giudice dispone la sospensione del provvedimento o dei provvedimenti penali ed ordina che il soggetto sia affidato ai presidi sociali e sanitari preveduti dalla presente legge, per il tempo reputato necessario per la cura e la riabilitazione, o per un periodo che, comunque, non può superare i diciotto mesi.

Il giudice può, con il provvedimento di affidamento, prescrivere che l'imputato non soggiorni in determinate città o può obbligarlo a soggiornare in un determinato luogo. Può, inoltre, imporgli altre minori limitazioni della libertà, quali il divieto di frequentare locali di ritrovo e l'obbligo di presentarsi ai presidi sanitari e sociali incaricati del trattamento riabilitativo. Il giudice, su istanza dell'interessato, dei prossimi congiunti dello stesso, o di coloro cui l'imputato è affidato per il trattamento, può variare le disposizioni e gli oneri dell'affidamento.

Se l'imputato rifiuta di assoggettarsi al trattamento riabilitativo o si sottragga alle relative prescrizioni in modo da rendere impossibile di proseguire l'opera di recupero sociale, il giudice revoca il provvedimento, e i procedimenti penali proseguono.

Se l'opera di recupero sociale ha successo, il giudice, revocata l'ordinanza di sospensione dei procedimenti, dichiara non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati.

COCCIA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 79-*bis* presentato insieme con la collega Casapieri Quagliotti Carmen tendente ad introdurre disposizioni specifiche per i tossicodipendenti che abbiano compiuto lievi reati. Ritiriamo questo emendamento, che riproduce un analogo emendamento presentato al Senato, non perché abbandoniamo una nostra posizione ma solo perché riteniamo che allo stato non vi sia una maggioranza politica in grado di tradurlo in legge. Ciò non toglie che lo riproporremo in una diversa situazione e speriamo con successo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 80.

(*Misure di sicurezza nei confronti dello straniero*)

Lo straniero, condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75 e 76 secondo e terzo comma, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato.

Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge.

Per l'esecuzione del provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773.

L'onorevole Signorile ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere al primo comma le parole:* « 72 e 73 ».

Poiché l'onorevole Signorile non è presente l'emendamento s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 80.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II

DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE

ART. 81.

(*Obbligo di testimoniare*)

In deroga agli articoli 348 e 465 del codice di procedura penale, coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito nelle condizioni di cui all'articolo 79, hanno il dovere di deporre come testimoni nei processi relativi ai fatti che comunque possono portare all'individuazione delle persone o delle organizzazioni criminose che illecitamente producono, fabbricano, importano, esportano, vendono o altrimenti cedono o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

MANCO. Su questo articolo 81, di cui ho chiesto la soppressione, si è già discusso ampiamente. Il collega Accreman sostenne che si trattava di una eccezione alla regola scritta nel nostro ordinamento e che nulla vieta che si possa derogare ad un principio statuito nel nostro codice di rito; ma se questo può essere valido sotto il profilo formale, non lo è certamente dal punto di vista sostanziale. Agli articoli 348 e 465 del codice di procedura penale evidentemente corrisponde una *ratio* del legislatore che intende porre alcune persone nella condizione di non testimoniare; con questo articolo noi contravveniamo a questo principio e ci poniamo quindi in una posizione di disagio rispetto alla *ratio* del legislatore, con evidenti riflessi negativi per l'accertamento della verità, perché vi potranno anche essere testimonianze a favore di complici.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione.* Ci sono motivazioni di carattere giuridico sulle quali non voglio ritornare perché è chiaro che quando si precisa che si tratta di una eccezione, s'intende una deroga ad una norma che si ritiene ancora valida. Debbo osservare comunque che la norma tende proprio al contrario di quello che è il timore del collega Manco, che si è riferito solo all'ipotesi della testimonianza a favore, mentre le possibilità sono due. Per queste ragioni sono contraria all'emendamento Manco.

GULLOTTI, *Ministro della sanità.* Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 81 di cui l'onorevole Manco ha chiesto la soppressione.

(*È approvato*).

L'emendamento Manco è pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 82.

(*Mandato di cattura*)

Per i delitti previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75 e 76, secondo e terzo comma, è obbligatorio il mandato di cattura.

Gli onorevoli D'Aquino, Marinelli, Tortorella Giuseppe e Manco hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il numero* « 72 ».

L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il numero* « 72 ».

Gli onorevoli Coccia e Casapieri Quagliotti Carmen hanno presentato il seguente emendamento.

*Sopprimere il numero* « 72 ».

Pongo in votazione il mantenimento del numero « 72 » di cui gli onorevoli d'Aquino ed altri, Felisetti e Coccia ed altri hanno chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

Il numero « 72 » s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 82 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 83.

(*Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope*)

Chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena e sia

ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione.

A tal fine il ministro di grazia e giustizia organizza con suo decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'articolo 91.

Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dopo la parola:* « psicotrope », *aggiungere le altre:* « indipendentemente dalle sanzioni penali ».

L'emendamento è precluso da precedente votazione.

COCCIA. Il secondo comma dell'articolo 83 prevede che « il ministro di grazia e giustizia organizza con suo decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'articolo 91 ». Tali disposizioni sono però dettate senza che sia previsto alcuno strumento o mezzo per assicurarne la reale attuazione. Nessun impegno di spesa è infatti previsto al riguardo ed è impensabile che l'organizzazione carceraria del nostro paese, nello stato in cui si trova, possa dare attuazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 83.

La norma, dunque, così come è stata formulata, rischia di rimanere niente altro che un principio programmatico non applicato e non ci soddisfa.

Per questa ragione preannuncio che il gruppo comunista presenterà un ordine del giorno tendente ad impegnare il Governo a predisporre adeguate misure finanziarie ed organizzative per l'effettivo approntamento dei reparti carcerari di cui al secondo comma dell'articolo 83.

MANCO. Il primo comma dell'articolo 83 pone un problema che non è stato affrontato dal provvedimento in discussione: quello dell'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nelle carceri.

Il primo comma dell'articolo 83 prevede infatti che un soggetto che si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena e sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure e l'assistenza necessarie a scopo di riabilitazione. Prevede, in sostanza, che a questo soggetto venga fornita, a scopo curativo, una certa quantità di droga. Nessuna disposizione è stata però dettata in merito a questo caso relativamente alla distribuzione della droga.

GULLOTTI, *Ministro della sanità*. Ogni decisione e valutazione in materia è naturalmente affidata all'autorità sanitaria del carcere. Non ritengo sia necessario prevedere al riguardo alcuna specifica disposizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 83.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

## TITOLO IX

## INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI

### ART. 84.

(*Comitato di studio, programmazione e ricerca*)

Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, deve istituire un comitato di studio, di programmazione e di ricerca al fine di porre la scuola, a livello di insegnanti, di alunni e relative famiglie, in grado di attuare una responsabile educazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista su tutti gli articoli riguardanti gli interventi informativi ed educativi.

Non posso tuttavia fare a meno di esternare alcuni dubbi riguardo a questa parte del provvedimento in discussione, in quanto ritengo che compito della scuola sia più quello di indirizzare i giovani verso nuovi valori morali e sociali, che quello di fare un discorso aperto sulla questione della droga, cosa che potrebbe al limite

sortire un effetto dannoso, divenendo un incentivo all'uso della droga per i giovani che potrebbero essere attratti dal fascino del proibito e dalla ricerca della novità.

PRESIDENTE. L'onorevole Zaffanella, relatore per la XIV Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo la parola:* « educazione », *aggiungere le altre:* « sanitaria e ».

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Proprio tenendo conto di quelle perplessità che sono stata evidenziate dall'onorevole Casapieri Quagliotti Carmen, i relatori hanno presentato una serie di emendamenti agli articoli 84, 85, 86, 87 e 88.

I dubbi espressi dall'onorevole Casapieri Quagliotti Carmen sono fondati. Un'indagine dell'UNESCO sulla propaganda antidroga condotta negli Stati Uniti d'America ed in Canada ha infatti permesso di appurare che spesso un certo tipo di informazione sulla droga induceva i giovani, spinti dalla curiosità e dal fascino del proibito, a fare uso di sostanze stupefacenti.

L'UNESCO proponeva che l'azione educativa non si incentrasse esclusivamente sul problema della droga ma si inserisse nel contesto più generale dell'educazione sanitaria. Di qui gli emendamenti proposti tendenti appunto ad inserire, in questo come negli articoli successivi, il riferimento ad una azione educativa sanitaria, oltre che sui danni derivanti dall'uso della droga.

MARTINI ELETTA MARIA, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole.

GULLOTTI, *Ministro della sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Zaffanella.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 84 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 85.

(*Corsi di studio per insegnanti*)

Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato di cui al precedente articolo, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'onorevole Zaffanella, relatore per la XIV Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo la parola:* « grado », *inserire le altre:* « sull'educazione sanitaria e ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 85 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 86.

(*Lezioni per genitori*)

Il consiglio di istituto, nelle scuole medie inferiori e nelle scuole secondarie superiori, in collaborazione con il collegio dei docenti, organizza lezioni e conferenze per i genitori degli alunni sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e sull'azione educativa intesa a difendere i giovani dall'uso delle stesse sostanze.

L'onorevole Zaffanella, relatore per la XIV Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

*Alla penultima riga dopo le parole:* « azione educativa », *inserire le altre:* « e sanitaria ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 86 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 87.

(*Informazione, istruzione ed educazione dei giovani*)

Presso gli istituti di istruzione secondaria superiore il consiglio di istituto, previa autorizzazione del consiglio distrettuale sco-

lastico competente, organizza lezioni, colloqui e studi diretti alla informazione ed educazione dei giovani, sui danni derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado possono essere promosse le attività di cui al precedente comma soltanto nei casi in cui si verificano particolari esigenze di intervento, previo accordo con i consigli di classe e il collegio dei docenti.

L'onorevole Zaffanella, relatore per la XIV Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole:* « educazione dei giovani », *con le altre:* « educazione sanitaria dei giovani e ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 87 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 88.

(*Lezioni per giovani durante il servizio militare*)

Il Ministero della difesa organizza presso le accademie militari e le scuole allievi ufficiali e sottufficiali cicli di lezioni per informare ed educare i giovani sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. La stessa materia deve essere introdotta nelle lezioni di istruzione civica e sanitaria impartite ai giovani che prestano il servizio di leva.

Per le lezioni di cui al comma precedente i comandi militari devono usare personale insegnante specializzato nella materia.

L'onorevole Zaffanella, relatore per la XIV Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole:* « informare ed educare i giovani », *con le altre:* « l'informazione ed educazione sanitaria dei giovani e ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 88 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO X

CENTRI MEDICI
E DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 89.

(*Organi regionali e locali. Finalità del loro intervento*)

La cura e la riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope sono affidate ai normali presidii ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione.

In esecuzione delle attribuzioni previste dall'articolo 2 le regioni organizzano, dirigono e coordinano sul loro territorio le attività curative di cui al precedente comma delegando tali servizi alle province e ai comuni. Ugualmente le regioni devono operare per il reinserimento sociale di coloro che, essendo dediti all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno bisogno di assistenza sociale a scopo di prevenzione o di riabilitazione.

Ai fini sopra indicati in ogni regione sono costituiti i seguenti organi:

1) un comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, avente compiti di coordinamento e di controllo regionale sugli organi e gli enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti di cui al primo comma, nonché di raccolta dei dati statistici;

2) uno o più centri medici e di assistenza sociale, costituiti secondo le necessità locali, aventi come loro finalità:

*a*) di fornire l'ausilio specialistico occorrente ai luoghi di cura, ai centri ospedalieri e sanitari locali ed ai singoli medici;

*b*) di determinare le più idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e controlli sull'attività dei presidii sanitari;

*c*) di attuare ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti.

L'istituzione del comitato regionale e dei centri innanzi indicati, può essere inquadrata dalle regioni in organi di prevenzione e di intervento curativo, riabilitativo e di assistenza sociale, aventi finalità più ampie e

ricomprendenti la prevenzione e la cura dell'alcoolismo, l'educazione sanitaria e sociale contro altre intossicazioni voluttuarie e gli strumenti per prevenire le forme di devianza che richiedono analoghi modi d'intervento.

L'onorevole Signorile ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole:* « nella regione » *aggiungere le altre:* « con esclusione degli ospedali psichiatrici e delle guardie neuropsichiatriche. Le spese di cura e di riabilitazione sono a carico del fondo ospedaliero previsto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 ».

Poiché non è presente, l'emendamento s'intende ritirato.

FELISETTI. Lo faccio mio, limitatamente alla prima parte, fino alla parola « psichiatrici ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Casapieri Quagliotti Carmen e Coccia hanno presentato il seguente emendamento:

*Premettere all'inizio del terzo comma le parole:* « Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale ».

L'onorevole Maria Eletta Martini, relatore per la IV Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere alla lettera* c) *del terzo comma le parole:* « interessando in via prioritaria - quando è possibile - la famiglia ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione.* Sono favorevole all'emendamento Casapieri Quagliotti Carmen e Coccia.

GULLOTTI, *Ministro della sanità.* Il Governo è favorevole agli emendamenti.

MANCO. Cosa succede nel caso di un tossicomane nel senso clinico della parola che diventi pazzo; se si esclude l'ospedale psichiatrico non si determina un danno ed una forma di discriminazione?

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione.* Nel caso ipotizzato dal collega Manco è prevalente l'alienazione mentale e quindi scatta il meccanismo relativo.

MANCO. Nel progetto di legge non si dice questo.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione.* Questa era la nostra intenzione.

FELISETTI. Mi sembra che la considerazione del collega Manco non sia fondata perché ove si verificasse il caso da lui ipotizzato è chiaro che si ricadrebbe nella normativa generale della psichiatria.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN. In sede di coordinamento dell'articolo sarà necessario fare attenzione che non vi siano punti del provvedimento in cui si sia omesso di prevedere l'esclusione del ricovero negli ospedali psichiatrici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Felisetti, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Casapieri Quagliotti Carmen e Coccia, favorevoli relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore onorevole Maria Eletta Martini, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 89 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 90.

(*Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze*)

Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze è presieduto dall'assessore regionale alla sanità ed è composto da medici psichiatri, psicologi, farmacologi, educatori ed assistenti sociali, aventi specifica competenza nella materia, nominati dal consiglio regionale. Il consiglio regionale stabilisce il numero dei componenti, le modalità per la nomina e sostituzione degli

stessi ed approva il regolamento relativo al funzionamento del comitato regionale.

I componenti del comitato, nella loro prima riunione, eleggono un vice presidente.

Il comitato regionale, nelle materie di sua competenza, deve essere sentito in relazione alle deliberazioni degli organi della regione e può, anche d'ufficio, formulare pareri, proporre interventi e compiere le opportune indagini conoscitive ed ispezioni.

Fanno parte del comitato un funzionario del Ministero della sanità, un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla presente legge, una ispettrice di polizia, i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella regione e i presidenti delle sezioni specializzate indicate nell'articolo 100.

Il comitato può richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito regionale.

Ai componenti del comitato non può essere attribuita alcuna indennità o gettone di presenza.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 91.

(*Centri medici e di assistenza sociale*)

Il consiglio regionale, sentiti le amministrazioni provinciali, i comuni e gli organismi socio-sanitari di zona e richiesto il parere del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze formula un piano d'intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo, secondo le necessità, l'istituzione di uno o più centri medici e di assistenza sociale.

Il piano, che deve essere periodicamente aggiornato, è attuato dalla giunta regionale. La giunta provvede alla costituzione dei centri, segnala al consiglio la necessità di istituirne altri o di sopprimere quelli superflui.

I centri sono composti da medici, psicologi, assistenti sociali ed educatori aventi specifica competenza.

Qualora sia rivolta direttamente ad un centro richiesta di intervento da parte di chi intende volontariamente assoggettarsi al trattamento di cura e di riabilitazione oppure, trattandosi di minorenne, o di incapace di intendere e di volere, da parte degli stessi o di chi esercita su di loro la potestà, ovvero da parte di autorità di polizia, il centro compie gli interventi immediati necessari e indirizza colui che è bisognoso di assistenza medica al presidio sanitario locale, o, se necessario, al medico ritenuto più idoneo, predisponendo ed attuando i necessari collegamenti e operando, con la maggiore sollecitudine, gli opportuni interventi sociali.

L'intervento del personale dei centri deve essere improntato a criteri non autoritari né costrittivi, ma di assistenza professionale specialistica. I componenti dei centri sono tenuti al rispetto pieno della personalità degli assistiti e debbono serbare il segreto professionale in ordine agli specifici interventi terapeutici ed assistenziali operati autonomamente o in collaborazione con i presidi sanitari locali e con i singoli medici che ne hanno sollecitato l'ausilio.

L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il quarto comma aggiungere il seguente* « Per l'acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 ».

GASCO. L'emendamento da me presentato tende ad estendere ai direttori dei centri medici e di assistenza sociale le facoltà previste dall'articolo 42 riguardo all'acquisto delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. Sono favorevole.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gasco, favorevoli il relatore e il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 91 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 92.

(*Assistenti volontari*)

I direttori dei centri medici e di assistenza sociale possono autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

L'attività prevista nel comma precedente non può essere retribuita.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 93.

(*Enti ausiliari*)

Il consiglio regionale, sentito il parere del comitato previsto dagli articoli 89 e 90, può concedere l'esercizio di singole attività fra quelle attribuite ai centri medici e di assistenza sociale di cui all'articolo 89 ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che abbiano come loro specifica finalità l'assistenza sanitaria, sociale e la riabilitazione di ogni categoria di persone in stato di necessità, senza scopo di lucro.

Il consiglio regionale, accertata l'idoneità dei richiedenti e ottenuta ogni garanzia sui metodi usati per il raggiungimento degli obiettivi, autorizza la stipulazione con dette associazioni, enti ed istituzioni di apposite convenzioni contenenti i reciproci diritti e doveri, anche di carattere economico-finanziario.

Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere approvate dal ministro della sanità con proprio decreto.

L'attività che associazioni, enti ed istituzioni esplichino in esecuzione delle convenzioni di cui al precedente comma, è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione nella materia.

L'onorevole Maria Eletta Martini, relatore per la IV Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:* « Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanità, sentito il consiglio di cui all'articolo 10 ».

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. L'emendamento da me presentato, eliminando l'intervento limitativo dell'autonomia delle regioni previsto dal terzo comma dell'articolo 93, prevede un meccanismo di carattere generale tendente a garantire l'uniformità degli atti compiuti dalle regioni in materia di stipulazione delle convenzioni di cui al secondo comma dell'articolo 93.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maria Eletta Martini.

(*È approvato*).

Comunico ai colleghi che vi è una correzione formale all'ultimo comma, cioè la parola: « precedente » è sostituita con l'altra: « secondo ».

Pongo in votazione l'articolo 93 nel suo complesso con la modifica testé apportata e la correzione formale di cui ho detto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO XI

INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

ART. 94.

(*Cura volontaria e anonimato*)

Chiunque fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici e riabilitativi ai presidî sanitari locali. È riconosciuto agli interessati il diritto di scelta per quanto attiene ai luoghi di cura ed ai medici curanti. Gli interessati possono inoltre rivolgersi direttamente ai centri di cui all'articolo 89 i quali provvedono secondo le disposizioni dell'articolo 91.

Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà o la tutela.

Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i centri e le case di cura, gli ambulatori, i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

I sanitari che assistono persone dedite all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio dei centri di cui all'articolo 89.

Essi debbono in ogni caso inoltrare ai centri competenti previsti dall'articolo 89 una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici ed i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.

Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità ed ogni dato che valga alla loro identificazione.

GASCO. L'articolo 94 prevede che coloro che, facendo uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, desiderino chiedere di essere sottoposti ad accertamenti diagnostici ed ad interventi terapeutici, possano beneficiare dell'anonimato.

L'articolo 95, però, prevede che, qualora un soggetto interrompa la cura, l'esercente la professione medica ha l'obbligo di farne immediata segnalazione alle autorità competenti.

È evidente come quanto disposto dall'articolo 95 metta in pericolo la possibilità di conservare l'anonimato da parte di coloro che si siano volontariamente sottoposti ad accertamenti diagnostici e ad interventi terapeutici.

FELISETTI. Alcuni emendamenti da me presentati agli articoli 95 e 96 tendono appunto ad evitare il pericolo indicato dall'onorevole Gasco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 94.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 95.

(*Obblighi di segnalazione*)

L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione ad uno dei centri di cui all'articolo 89. L'esercente la professione medica, prima di procedere alla segnalazione, deve interpellare l'interessato se intende sottoporsi a cura conservando o meno l'anonimato secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Ove la persona non si sottoponga a cura volontaria o la interrompa, l'esercente la professione medica ha l'obbligo di farne immediata segnalazione al più vicino dei centri previsti dall'articolo 89 e al pretore per gli eventuali provvedimenti di loro competenza.

L'obbligo di segnalazione previsto dal secondo comma del presente articolo fa carico altresì agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per tutti i casi in cui vengano a conoscenza di persone che facciano uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno inoltre l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque sia colto in stato di intossicazione acuta, derivante dal presumibile uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il giudice che, nel corso di un procedimento penale, dichiara di non doversi procedere nei casi indicati dall'articolo 79, trasmette copia del provvedimento al centro previsto dall'articolo 89 del luogo di residenza dell'imputato prosciolto, per gli adempimenti di competenza.

Il giudice che pronuncia sentenza di condanna per un reato commesso da persona dedita all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora ordini la sospensione condizionale della pena inflitta, dispone la trasmissione della sentenza al centro di cui all'articolo 89 per gli adempimenti di competenza.

Gli onorevoli d'Aquino, Marinelli e Tortorella Giuseppe hanno presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire le parole:* « al pretore », *con le altre:* « all'autorità giudiziaria ».

L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma sopprimere le parole:* «e al pretore ».

L'onorevole Zaffanella, relatore per la XIV Commissione, ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire al secondo comma le parole:* « e al pretore per gli eventuali provvedimenti di loro competenza » *con le altre:* « allegando la scheda sanitaria di cui al precedente articolo ».

*Sostituire il terzo comma con il seguente:* « Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per tutti i casi in cui vengano a conoscenza di persone che facciano uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psico-

trope devono farne segnalazione al più vicino dei centri di cui all'articolo 89 e al pretore per gli eventuali provvedimenti di loro competenza ».

Gli onorevoli Coccia e Casapieri Quagliotti Carmen hanno presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma sostituire le parole:* « e al pretore per gli eventuali provvedimenti di loro competenza » *con le altre:* « mediante l'inoltro della scheda sanitaria di cui all'articolo 94 ».

L'onorevole Signorile ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, dopo le parole:* « stupefacenti o psicotrope » *aggiungere le altre:* « indicate nella tabella I, III e IV di cui all'articolo 12 ».

*Al terzo comma, dopo le parole:* « stupefacenti o psicotrope » *aggiungere le altre:* « indicate nelle tabelle I, III e IV di cui all'articolo 12 ».

Poiché il deputato Signorile, non è presente tali emendamenti si intendono ritirati.

MARINELLI. Già in sede di discussione sulle linee generali il gruppo del MSI-destra nazionale ha avuto occasione di esprimere la sua opposizione alla competenza pretorile.

Noi riteniamo che l'autorità giudiziaria debba rimanere, ma che non debba essere quella pretorile, bensì quella del tribunale. Perché questa nostra opposizione? Noi tutti conosciamo in quale disorganizzazione operano le nostre preture. Abbiamo già detto che per giudicare in questa materia è necessario avere una certa specializzazione. Non vediamo, dunque, come il pretore possa giudicare su queste questioni che dovrebbero essere di competenza del tribunale (articolo 99); nulla però esclude il ricorso al pretore. Crediamo pertanto di migliorare la dizione dicendo « all'autorità giudiziaria », proprio per consentire la più ampia gamma di interventi possibile.

FELISETTI. Il mio emendamento al secondo comma implica anche l'illustrazione dell'emendamento che porta la mia firma all'articolo 96.

La questione è identica a quella che si pone all'articolo 95, secondo comma. Infatti, si prevede che ove colui che si presenta per la cura, rifiuti l'*iter* successivo della cura stessa o arrivi alla cura non attraverso presentazione del proprio medico (articolo 95) il medico ha il dovere di farne segnalazione al centro di assistenza e al pretore. Dico per inciso che se per caso – cosa che non auguro – questa norma rimanesse troverei logico l'emendamento sostitutivo presentato dal collega Marinelli, proprio perché quando si dice « autorità giudiziaria » si è prevista veramente la massima gamma possibile di interventi.

Per quanto riguarda il merito del mio emendamento, faccio rilevare che è prevista l'obbligatoria segnalazione al pretore ed al centro per quelle che sono le loro possibili competenze; ma quando parliamo di competenze dell'autorità giudiziaria (pretura, tribunale o procura della Repubblica), parliamo di competenze di carattere penale.

L'articolo 95 prevede che la segnalazione venga fatta dallo stesso medico; l'articolo 96, invece, prevede che il centro che ha ricevuto questa segnalazione comunichi il fatto all'autorità giudiziaria.

Fatte queste premesse rilevo quanto segue: qui non solo introduciamo un concetto contrario a tutta l'impostazione del provvedimento che tende a favorire la cura, sottraendo, ove possibile, il soggetto passivo della stessa al rischio di congiungere alla cura la detenzione o quanto meno il procedimento penale; qui andiamo in direzione completamente opposta. Se introduciamo l'obbligo di segnalazione, non solo andiamo contro l'impostazione di politica sanitaria che ci siamo prefissi, ma (a meno che non stia cadendo in un equivoco) innoviamo peggiorativamente anche rispetto alla normativa attualmente vigente, del codice di procedura penale Rocco.

Infatti, all'articolo 365 del codice di procedura penale – in tema di obbligatorietà del referto da parte del sanitario, in relazione alla presentazione nel suo gabinetto medico o nell'ospedale in cui opera di una persona che si presenti per cura, evidenziando fatti che possano far ritenere che la ferita o malattia è conseguenza di un fatto penalmente rilevante – è previsto l'obbligo di referto ma con eccezione del caso in cui il referto finisca per essere di danno all'interessato alla cura.

Il concetto è molto evidente; la legge parte da un presupposto di carattere generale cioè l'incolumità del soggetto, per cui una persona non è obbligata ad autodenunciarsi e non è obbligata a rendere testimo-

nianza quando ciò gli sia di danno. Questa norma vale soprattutto per gli intossicati o i feriti da arma da fuoco. Qui ci troviamo appunto nel caso in cui un autolesionato va da un medico e si trova nella condizione di confessare a lui, nel vincolo del segreto professionale, un fatto con implicazioni penali, per cui si verifica un caso di autodenuncia; con un aggravante, che il sanitario diventa il veicolo di una autodenuncia, fatto che va contro i princìpi generali del codice.

Secondo me, ripeto, se introduciamo questa norma, lo facciamo in senso peggiorativo rispetto al vigente codice di procedura penale, laddove si esonera il sanitario, al quale si presenti una persona per una cura che faccia ritenere che ci sia a monte un fatto penalmente rilevante, dall'obbligo del referto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Qual è il fatto penalmente rilevante?

FELISETTI. Il fatto che il medico segnali al pretore.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* No, ai fini dell'articolo 97, è per l'esclusione del reato.

FELISETTI. Quale reato? Anche il suo. Prendiamo l'ipotesi più semplice del consumatore; anche in questo caso scatta il procedimento penale, fino a che non sia accertato se si tratta di piccola o grande quantità.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione.* Ritengo che la preoccupazione del collega Felisetti possa essere eliminata in quanto il legislatore del Senato ha inteso creare una duplice figura di consumatore a seconda se chieda o meno l'anonimato. In base all'ultimo comma dell'articolo 94 infatti « coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità ed ogni dato che valga alla loro identificazione ». Questo significa che chi ha chiesto l'anonimato non corre alcun rischio di essere segnalato all'autorità giudiziaria; questo proprio per garantire un rapporto di fiducia con il medico e per evitare che questo si trasformi in una figura molto diversa da quella per la quale è chiamato ad operare.

MANCO. Desidero chiedere un chiarimento tecnico. L'ultimo comma dell'articolo 95 stabilisce che « il giudice che pronunzia sentenza di condanna per un reato commesso da persona dedita all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora ordini la sospensione condizionale della pena inflitta, dispone la trasmissione della sentenza al centro di cui all'articolo 89 per gli adempimenti di competenza ». Il giudice che ha pronunziato la sentenza di assoluzione perché il reato è stato commesso in stato di tossicomania previsto dalla legge penale, cosa deve fare?

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione.* Sono contraria all'emendamento d'Aquino.

GULLOTTI, *Ministro della sanità.* Anche il Governo è contrario.

MARINELLI. Insisto nell'emendamento. La trasmissione all'autorità giudiziaria viene fatta solo ai fini della cura; nel momento in cui c'è un malato da curare non si fa altro che informare l'autorità giudiziaria perché possa prendere in considerazione questo malato; quindi non c'è alcuna denuncia ai sensi dell'articolo 97; la trasmissione all'autorità giudiziaria è fatta – ripeto – solo in funzione del fatto che vi è un malato da curare. Non c'è alcuna ragione perché si passi attraverso il pretore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Felisetti soppressivo al secondo comma.

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Felisetti, il primo emendamento sostitutivo Zaffanella, rimane così formulato:

*Sostituire al secondo comma le parole:* « per gli eventuali provvedimenti di loro competenza », *con le altre:* « allegando la scheda sanitaria di cui al precedente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'emendamento d'Aquino ed altri è pertanto precluso, mentre l'emendamento Coccia e Casapieri Quagliotti Carmen è assorbito.

Pongo in votazione il secondo emendamento Zoffanella, sostitutivo del terzo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 95 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 96.

(*Interventi nei centri medici e di assistenza sociale in difetto di cura volontaria*)

Il centro medico e di assistenza sociale che riceve la segnalazione di cui al precedente articolo 95 qualora accerti che la persona segnalata non si è sottoposta volontariamente al trattamento terapeutico e riabilitativo la invita a provvedervi, indicando le modalità più opportune. In caso di rifiuto il centro segnala il fatto al pretore. Uguale segnalazione deve essere effettuata quando l'interessato interrompe volontariamente le cure mediche o il trattamento sociale di cui ha ancora bisogno.

L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia e di far presenziare lo stesso agli accertamenti necessari.

Per ogni soggetto esaminato il centro deve redigere cartella clinica completa di dati anamnestici, integrata da un profilo socio-psicologico.

COCCIA. Propongo di accantonare l'articolo 96 per poter esaminare più approfonditamente le obiezioni, non prive di fondamento, prima anticipate dall'onorevole Felisetti.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. Non sono favorevole all'accantonamento dell'articolo 96.

Quanto previsto dall'articolo 96 è in stretta connessione con quanto previsto dall'articolo 95. Il meccanismo previsto dall'articolo 96 è l'unico mezzo attraverso il quale è possibile applicare l'obbligatorietà della cura. L'intervento del pretore, poi, è pienamente giustificato, in quanto solo l'autorità giudiziaria è competente a decidere l'obbligatorietà della cura.

COCCIA. Non dissentiamo dalle osservazioni espresse dall'onorevole Maria Eletta Martini. Il gruppo comunista condivide infatti la sistematica del provvedimento in discussione ed il fatto che, di fronte ad un atteggiamento di rifiuto della cura da parte del tossicodipendente, la società non possa rimanere inerte e debbano quindi essere apprestati i meccanismi necessari a rendere obbligatoria la cura.

Il punto su cui desideriamo attirare l'attenzione dei colleghi è invece il caso dell'interruzione della cura.

L'interruzione della cura, infatti, può rappresentare in certi casi niente altro che un momento del rapporto tra tossicomane e centro medico di assistenza, sociale ed essere un momento che si risolve positivamente, con la ripresa della cura. L'interruzione non equivale al rifiuto della cura e non giustifica quindi il ricorso al meccanismo della cura coatta. Ci riserviamo quindi di presentare un emendamento per chiarire questo punto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La sua osservazione, onorevole Coccia, è una sottigliezza. L'interruzione equivale ad un rifiuto.

PRESIDENTE. L'onorevole Felisetti ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sopprimere al primo comma le parole da:* In caso di *fino a:* ancora bisogno.

Ha presentato inoltre il seguente articolo aggiuntivo:

« Ai fini di cui agli articoli 95 e 96, l'esercente la professione medica ed il centro medico e di assistenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del codice di procedura penale, non è tenuto all'obbligo di referto ».

Gli onorevoli d'Aquino, Marinelli, Tortorella e Manco hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al primo comma, ottavo rigo, le parole:* al pretore, *con le altre:* all'autorità giudiziaria.

L'onorevole Zaffanella, relatore per la XIV Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al primo comma la parola.* segnala, *con le altre:* deve segnalare.

L'onorevole Coccia ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma aggiungere dopo la parola:* bisognoso, *le altre:* qualora l'interruzione pregiudichi le cure in corso.

FELISETTI. Illustro il mio emendamento all'articolo 96 ricollegandomi alle considerazioni fatte poc'anzi dal relatore, onorevole Maria Eletta Martini. Dobbiamo intenderci, quando parliamo di centro di assistenza (e la cosa è stata fatta in relazione alla modifica all'articolo 95) il discorso diventa abbastanza sottile. Il rapporto tra paziente e medico è abbastanza particolare per cui ci si chiede se sia giusto che il medico, il quale per la sua deontologia professionale è legato personalmente al suo paziente, diventi il veicolo dell'autodenuncia.

Mi permetto di insistere su questo punto perché, secondo me, è questo l'equivoco da sciogliere. A mio avviso vi è una certa incongruenza tra quanto è previsto dagli articoli 95 e 96 ed il successivo 99 in tema di interventi a seguito della segnalazione al pretore di chi, iniziata la cura di disintossicazione, la interrompa.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Nell'articolo 99 ci si riferisce alla segnalazione fatta al pretore secondo quanto è previsto dall'articolo 95. Mi sembra che sia sufficientemente chiaro.

FELISETTI. Se lei mi assicura che tale concetto è espresso abbastanza chiaramente !...

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Certamente, il concetto, ripeto, è chiaro.

FELISETTI. L'equivoco nasceva dal fatto che all'articolo 95 si dice « segnala al pretore ed al centro » mentre all'articolo 96 si dice di nuovo « al centro ed al pretore » e all'articolo 99 è previsto l'intervento del tribunale. Non sarebbe meglio ricorrere subito al tribunale ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Si ricorre al pretore solo per i casi urgenti, perché, altrimenti, si dovrebbe attendere che questo decida.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione.* Credo che si potrebbe risolvere il problema, consigliando il collega Felisetti a ritirare i suoi emendamenti e ad accettare questo che ora propongo, insieme con la collega Martini Maria Eletta: aggiungere dopo la parola « pretore » le altre « ai soli fini di cui agli articoli 98 e 99 ».

PRESIDENTE. I relatori onorevoli Zaffanella e Maria Eletta Martini hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma aggiungere dopo la parola:* pretore, *le altre:* ai soli fini di cui agli articoli 98 e 99.

FELISETTI. Sono d'accordo con l'emendamento del relatore e ritiro tanto l'emendamento quanto l'articolo aggiuntivo.

COCCIA. In merito all'emendamento da me presentato ripeto che vorrei chiarire che per « interruzione » si deve intendere una interruzione che ha il carattere di rifiuto alla cura.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* D'accordo: l'interruzione deve avere, in questo caso, il carattere di rifiuto.

GASCO. Circa l'emendamento Coccia vorrei osservare che il termine « interruzione » mi sembra poco chiaro; propongo di sostituirlo con la parola « tronca ».

PRESIDENTE. L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Coccia:

*Sostituire la parola:* interruzione, *con l'altra:* tronca.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione.* Sono favorevole allo emendamento Coccia e contraria al subemendamento Gasco. Sono poi contraria all'emendamento d'Aquino ed altri e favorevole agli altri emendamenti.

GULLOTTI, *Ministro della sanità.* Mi associo a quanto detto dal relatore.

GASCO. Ritiro il subemendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento d'Aquino ed altri, di cui ho già dato lettura.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Zaffanella sostitutivo al primo comma di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dei relatori aggiuntivo al primo comma, di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Coccia, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 96 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 97.

(*Interventi del pretore in relazione ai fatti di cui all'articolo 79*).

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei fatti previsti dall'articolo 79 ne fanno rapporto al pretore.

Il pretore, assunte le necessarie informazioni, incarica un perito avente specifica competenza al fine di accertare se sussistano le condizioni di non punibilità previste dai primi due commi del predetto articolo e perché esprima il suo parere sui trattamenti sanitari e assistenziali da applicarsi eventualmente alla persona interessata. L'accertamento tecnico deve basarsi prevalentemente sulle proprietà tossiche delle sostanze detenute dal soggetto, in relazione alla personalità fisiopsichica del detentore.

Il pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilità, dichiara di non doversi procedere.

In caso contrario trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente.

Gli onorevoli d'Aquino, Marinelli e Tortorella Giuseppe hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono obbligati ad informare immediatamente l'autorità giudiziaria dei reati previsti dal capo I del titolo VIII della presente legge.

Il giudice, ove dalle informative o dal rapporto risultino elementi che possano portare all'archiviazione o alla esclusione della punibilità a termini dell'articolo 79, procede, ai fini anzidetti, con tutta urgenza agli accertamenti necessari, anche e soprattutto di ordine tecnico-peritale, adottando nel contempo in via provvisoria, con decreto motivato, i provvedimenti del caso, così come previsti dall'articolo 99, sentito l'interessato, e salvo ratifica del tribunale competente ».

MARINELLI. Il primo comma dell'articolo 97 stabilisce gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che accertino uno dei fatti previsti dall'articolo 79 ne devono fare rapporto al pretore. L'emendamento parte dalla considerazione della difficoltà per questi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di determinare se la quantità di droga trovata fosse destinata ad uso personale o ad altre persone. Oltretutto, nel primo caso, a chi faranno il rapporto? Non al pretore ma al procuratore della Repubblica, perché il reato è di competenza del procuratore della Repubblica. In questo modo si elimina anche il contrasto che potrebbe sorgere tra il pretore, il procuratore della Repubblica ed il giudice superiore; e che questa tesi non sia peregrina è dimostrato dalla discussione svoltasi nella I Commissione affari costituzionali dove non solo l'onorevole Bozzi ma anche l'onorevole Malagugini hanno parlato di figura anomala, non prevista neanche nelle nuove norme della legge di delega per la riforma del codice di procedura penale; a mio parere ci troviamo qui in una situazione di incostituzionalità.

L'onorevole Malagugini ha parlato di situazione anomala per quanto riguarda il sistema previsto nel provvedimento in discussione, osservando che una cosa sono i provvedimenti di natura amministrativa ed un'altra quelli di natura giurisdizionale.

Nel caso in questione ci troviamo chiaramente di fronte ad un giudizio di natura penale.

L'articolo 97 prevede chiaramente che il pretore incarichi un perito al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di non punibilità prevista dall'articolo 79.

Abbiamo dunque un reato, quello dell'articolo 72, riguardo al quale dichiara la non punibilità un giudice inferiore, mentre esso è di competenza di un giudice superiore. Questo è veramente assurdo ed anche in contrasto con la Costituzione.

Inoltre, come farà un agente di polizia giudiziaria a scegliere tra procuratore della Repubblica e pretore?

È necessario studiare disposizioni applicabili, sia sotto il profilo legislativo sia sotto il profilo pratico. A ciò tende il nostro emendamento.

COCCIA. Il gruppo comunista è contrario all'emendamento illustrato dall'onorevole Marinelli. Questi ha fatto riferimento alle dichiarazioni espresse dall'onorevole Malagugini durante la discussione presso la I Commissione affari costituzionali, ma non mi pare che tali dichiarazioni portino acqua alle sue tesi.

La I Commissione affari costituzionali ci ha soltanto invitato a meglio precisare la natura dei meccanismi previsti nel provvedimento in discussione e ciò mi sembra sia possibile fare senza andare contro i diritti della difesa, che erano l'oggetto dell'intervento dell'onorevole Malagugini, il quale, del resto, si è espresso favorevolmente in merito al sistema adottato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Si tratta solo di trovare la forma migliore per garantire tutto questo. Se l'onorevole Marinelli trova una formulazione migliore e la trasforma in emendamento, ne possiamo anche discutere. Quello invece che mi preoccupa è che l'onorevole Marinelli insista nella sua interpretazione circa il carattere giurisdizionale del procedimento.

MARINELLI. Insisto perché secondo me si tratta di un intervento di carattere giurisdizionale, altrimenti si dichiara che la non punibilità e la sussistenza di cause di esclusione di reato è un fatto amministrativo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Apprezzo le ragioni che spingono l'onorevole Marinelli a fare determinate affermazioni, anche se non le condivido. Ma come ho già avuto modo di dire, se si pone il discorso in termini di non punibilità in senso stretto, allora si può verificare il caso prospettato dal collega. Ma in questo caso, tutto questo non ha senso, perché non si tratta di un fatto tipico. Questa è la premessa dalla quale partire.

MUSOTTO. Se il pretore accerta la sussistenza del delitto, non decide, ma trasmette gli atti al giudice competente.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Al massimo posso convenire con lei che l'espressione « non punibilità » sia equivoca. Ma secondo lei il codice Rocco è preciso; io invece le dico che esso dice tutto e niente. Infatti prevede la non punibilità in tutti i casi in cui è esclusa la oggettiva punibilità, in tutti i casi di forza maggiore, in una maniera che definirei aberrante. L'uso che il codice fa della non punibilità non è tecnico perché include situazioni diverse.

La premessa è questa: si tratta di un fatto non punibile, ma tipico, antigiuridico e colpevole e reale, oppure non colpevole? La mia risposta è no, anche in senso tecnico.

Chiunque usi modica quantità o comunque detenga, si dice nell'articolo 79; quel « comunque » è fattispecie subordinata all'uso di sostanze stupefacenti, non è causa di giustificazione rispetto all'acquisto e alla vendita. Si tratta di un altro fatto ben distinto, per questo insisto contro la sua affermazione, onorevole Marinelli. Questo fatto si sottopone in via amministrativa, e non certo per via penale o giurisdizionale, al pretore, il quale esercita delle funzioni, certamente amministrative, per verificare le ipotesi, estranee al diritto penale, di cui all'articolo 79. Il pretore, pertanto, non entra nel merito del diritto penale, neppure ai fini della tipicità dei fatti, i quali sono estranei al diritto penale. È la premessa che è sbagliata; se fosse esatta, le conseguenze sarebbero quelle da lei riferite. Qui invece ci si trova in un momento ancora precedente ad ogni intervento penale. Non esiste neppure una tipicità lecita.

COCCIA. Mi ritengo sodisfatto del chiarimento fornito dal sottosegretario che si muove nella indicazione del parere della I Commissione affari costituzionali, che aveva richiamato l'opportunità di definire meglio il carattere non giurisdizionale del procedimento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Si tratta di un fatto non solo non colpevole e non giuridico, ma neppure tipico.

MARINELLI. Mi permetto di dissentire dall'onorevole sottosegretario. Infatti, basta esaminare gli ultimi due commi dell'articolo 97 per avere una chiara idea di quanto

esso affermi. « Il pretore, accertata la sussistenza di una delle cause di non punibilità, dichiara di non doversi procedere ».

In caso contrario trasmette gli atti al proocuratore della Repubblica competente ». Ciò significa che se non ci sono cause di esclusione della punibilità c'è un reato ed il giudizio sulle cause è un giudizio che attiene alla sfera giurisdizionale e non a quella amministrativa.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Onorevole Marinelli, anche io devo insistere, e non si tratta di una affermazione personale, si tratta anche del parere fornito dalla I Commissione affari costituzionali, la quale ha solo ritenuto opportuno che fosse meglio definito il carattere non giurisdizionale, che è implicito, a mio parere.

Se si vogliono apprestare altri mezzi per esprimere più chiaramente tale carattere, lo si faccia, ma non si continui ad argomentare sulla questione della non punibilità perché, come ho già ripetuto, qui si tratta di un fatto atipico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento d'Aquino ed altri interamente sostitutivo dell'articolo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 97 di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 98.

(*Provvedimenti d'urgenza del pretore*)

Il pretore che riceve le segnalazioni di cui agli articoli 95 e 96, nonché nella ipotesi prevista dal terzo comma del precedente articolo, sentito l'interessato e assunte, se necessario, le opportune informazioni, qualora ne accerti la necessità e l'urgenza, adotta, con decreto motivato, i provvedimenti indicati nell'articolo 99 e in ogni caso trasmette immediatamente gli atti al tribunale competente. Allo stesso modo il pretore provvede quando riceve segnalazione dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere.

Il decreto deve essere comunicato all'interessato ed è immediatamente esecutivo.

Il tribunale può modificare o revocare il decreto del pretore.

Gli onorevoli d'Aquino, Marinelli, Tortorella Giuseppe e Manco hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma con il seguente*: « Il giudice che riceve le segnalazioni di cui agli articoli 95, 96 e 99, comma secondo, sentito l'interessato e assunte, se necessario, le opportune informazioni, qualora ne accerti la necessità e l'urgenza, adotta, con decreto motivato, i provvedimenti indicati nell'articolo 99, e in ogni caso trasmette immediatamente gli atti al tribunale competente ».

*Sostituire il terzo comma con il seguente:* « Il tribunale può modificare o revocare in ogni momento detto decreto ».

L'onorevole Maria Eletta Martini, relatore per la IV Commissione, ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dopo la parola:* « segnalazione », *aggiungere l'altra:* « dal genitore ».

MARINELLI. È opportuno che io illustri entrambi gli emendamenti perché, se non sarà approvato il primo di essi, il secondo resterà precluso.

È inutile lasciare, alla fine del primo comma, le parole: « Allo stesso modo il pretore provvede quando riceve segnalazione dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere » e cioè ripetere la formula del secondo comma dell'articolo 99 quando invece si può scrivere: « Il giudice che riceve le segnalazioni di cui agli articoli 95, 96 e 99 comma secondo... ». Si tratta di un rilievo di puro ordine formale.

Per quanto riguarda il giudice, ritengo che quanto detto precedentemente mi esima dall'aggiungere altro.

Tengo a ribadire, onorevole Dell'Andro, il mio pensiero. Domani saranno la dottrina e la giurisprudenza a dire chi ha ragione in proposito. È inutile continuare a discutere.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione.* La presentazione del mio emendamento deriva dalla constatazione che mentre per i minori hanno obbligo

di segnalazione esclusivamente coloro che esercitano la potestà o la tutela, per coloro che hanno superato il diciottesimo anno la segnalazione dovrebbe essere fatta da tutti, meno che dai genitori. Ritengo si debba colmare questa lacuna.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Sono contrario agli emendamenti d'Aquino, favorevole all'emendamento Martini Maria Eletta.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. Sono contraria anch'io agli emendamenti d'Aquino.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vi è qui un collegamento con gli articoli precedenti. È una cosa che deve essere coordinata. Non vi può essere semplicemente un rinvio all'articolo 99.

Pertanto mi dichiaro contrario agli emendamenti d'Aquino ed altri. Sono invece favorevole all'emendamento Martini Maria Eletta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei deputati d'Aquino ed altri sostitutivo del primo comma, contrari i relatori e il Governo.

(*È respinto*).

L'emendamento d'Aquino ed altri sostitutivo del terzo comma è pertanto precluso.

Pongo in votazione l'emendamento Maria Eletta Martini, favorevoli relatori e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articola 98 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 99.

(*Interventi del Tribunale*)

La persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, che necessita di cure mediche e di assistenza, ma che rifiuta di assoggettarsi al trattamento necessario, deve essere segnalata dall'autorità di polizia o dal centro medico e di assistenza sociale competente all'autorità giudiziaria.

La stessa segnalazione può essere fatta dal coniuge, dai figli o, in mancanza di essi, dai prossimi congiunti della persona da assistere.

L'autorità giudiziaria, premessi gli opportuni accertamenti e sentito in ogni caso l'interessato e il competente centro medico e di assistenza sociale, qualora ravvisi la necessità del trattamento medico ed assistenziale, dispone con suo decreto il ricovero ospedaliero, se assolutamente necessario, o le opportune cure ambulatoriali o domiciliari. In ogni caso l'autorità giudiziaria affida la persona da assistere al centro di cui all'articolo 89, il quale compie gli interventi occorrenti e ne riferisce periodicamente all'autorità giudiziaria medesima.

L'affidamento è disposto per la durata presumibile della cura e dell'assistenza volta al reinserimento sociale, e non può superare, salvo casi di assoluta necessità, diciotto mesi.

Disposto il trattamento medico ambulatoriale, se l'interessato interrompe le cure e rifiuta di riprenderle, l'autorità giudiziaria può disporre il ricovero in idoneo istituto ospedaliero.

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti possono in ogni tempo essere modificati. Essi debbono essere revocati non appena si possa presumere che il soggetto interessato non abbisogni più di cure e di assistenza.

L'onorevole Signorile ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, dopo la parola:* « psicotrope », *aggiungere le altre:* indicate nelle tabelle I, III, IV, di cui all'articolo 12 ».

*Al quarto comma sostituire le parole:* « diciotto mesi », *con le altre:* « due mesi ».

*Al quinto comma dopo la parola:* « ospedaliero », *aggiungere le altre:* « di cui all'articolo 89 ».

Poiché non è presente tali emendamenti si intendono ritirati.

L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma dopo la parola:* « ospedaliero », *aggiungere le altre:* « di cui all'articolo 89 ».

Poiché anch'egli è assente, anche questo emendamento s'intende ritirato.

L'onorevole Maria Eletta Martini, relatore per la IV Commissione, ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, dopo le parole:* « può essere fatta », *aggiungere le altre:* « dal genitore »;

*Al terzo e al quinto comma, dopo la parola:* « ospedaliero » *aggiungere le altre:* « con esclusione degli ospedali psichiatrici ».

Gli onorevoli Coccia e Casapieri Quagliotti Carmen hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma dopo la parola:* « ospedaliero », *aggiungere le parole*: « non psichiatrico ».

*Al quarto comma, sostituire le parole da:* « e » *fino a:* « diciotto mesi », *con le altre:* « stabilita dal centro di cui all'articolo 89 ».

*Al quinto comma alla parola* « ospedaliero » *aggiungere le parole* « non psichiatrico ».

L'onorevole Zaffanella, relatore per la XIV Commissione, ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma sostituire la parola:* « periodicamente » *con le altre:* « almeno ogni tre mesi »;

*Al quarto comma sopprimere le parole:* « e non può superare, salvo i casi di assoluta necessità, diciotto mesi ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole agli emendamenti dei relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Maria Eletta Martini aggiuntivo al secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Zaffanella sostitutivo al terzo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Maria Eletta Martini aggiuntivo al terzo e quinto comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Zaffanella soppressivo al quarto comma.

(*È approvato*).

Sono pertanto assorbiti gli emendamenti Coccia e Casapieri Quagliotti Carmen al terzo, quarto e quinto comma.

Pongo in votazione l'articolo 99 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 100.

(*Competenza e forma del procedimento*)

Nel caso in cui i provvedimenti indicati nell'articolo precedente debbono essere adottati nei confronti di una persona minore, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo nel quale risiede il minore. Negli altri casi i provvedimenti sono adottati da una sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui risiede la persona da assistere.

La sezione specializzata è composta da un consigliere di Corte di appello che la presiede, da un giudice di tribunale e da due esperti designati, su proposta del presidente della corte d'appello, dal Consiglio superiore della magistratura.

I provvedimenti sono adottati con decreto motivato, nelle forme stabilite per i provvedimenti in camera di consiglio disciplinati dal codice di procedura civile. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma l'esecuzione può essere sospesa dal giudice competente per il reclamo.

I decreti sono soggetti a reclamo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Sul reclamo decidono, secondo l'ordine delle rispettive competenze, la sezione di corte d'appello per minorenni o una sezione civile specializzata della corte d'appello composta da un consigliere di Corte di cassazione, che la presiede, da un magistrato d'appello e da due esperti designati nelle forme e con le modalità indicate nel secondo comma.

Le decisioni della sezione civile specializzata del tribunale e della sezione civile specializzata della corte d'appello sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai

componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal presidente.

Contro i decreti pronunciati in grado di appello è proponibile ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge.

L'interessato può farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici.

Nel procedimento deve intervenire obbligatoriamente il pubblico ministero.

Gli onorevoli Casapieri Quagliotti Carmen e Coccia hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, al penultimo rigo dopo le parole*: d'appello, *aggiungere le altre:* udito il parere del comitato regionale di cui all'articolo 89;

*Al terzo comma, dopo la parola:* reclamo, *aggiungere le altre:* il quale adotta in tal caso i provvedimenti temporanei che si rendano necessari.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Sono favorevole.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Casapieri Quagliotti Carmen e Coccia al secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Casapieri Quagliotti Carmen e Coccia al terzo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 100 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

I relatori, onorevoli Martini Maria Eletta e Zaffanella, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 100-*bis*.

(*Esecuzione dei provvedimenti*).

Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti previsti dagli articoli 98, 99 e 100, con il provvedimento stesso o, se necessario, anche con decreto successivo, il giudice determina le modalità di esecuzione a termini del codice di procedura civile.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo, ma vorrei che da esso fossero eliminate le parole finali: « a termini del codice di procedura civile », in quanto quest'ultimo prevede forme varie (il ricorso, la discussione sul ricorso) e non soltanto la forma di esecuzione. Pertanto, un richiamo del genere, fatto in questi termini, non mi sembra corretto. Eliminata la frase che ho detto poc'anzi, sarà il giudice a stabilire le modalità di esecuzione, a suo giudizio.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore per la IV Commissione*. Accetto la proposta del sottosegretario.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo dei relatori:

*Sopprimere le parole*: « a termini del codice di procedura civile ».

Pongo in votazione il periodo dell'articolo aggiuntivo di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

Il periodo in questione s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dei relatori così modificato.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 101.

(*Norme finanziarie*)

Le amministrazioni, presso cui i centri e i servizi sono costituiti, debbono mettere a disposizione i locali e le attrezzature per un loro idoneo funzionamento.

La regione, imputando la spesa sul capitolo di bilancio appositamente istituito, può

stipulare con le amministrazioni di cui al precedente comma convenzioni che indichino:

*a*) la misura del concorso finanziario *una tantum* in relazione alle spese di primo impianto dei centri e dei servizi;

*b*) la misura del contributo annuo di funzionamento per detti centri e servizi in relazione all'entità degli interventi nel settore richiesti dalle esigenze locali.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanità, dell'interno e delle finanze sono stanziati appositi fondi per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge: per l'anno finanziario 1975, rispettivamente lire 800 milioni, lire 100 milioni e lire 100 milioni; per l'anno finanziario 1976, rispettivamente, lire 3.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni e, per gli anni finanziari successivi, rispettivamente, lire 4.000 milioni, lire 200 milioni e lire 200 milioni.

Il ministro della sanità provvede, all'inizio di ogni esercizio finanziario, a distribuire, con proprio decreto, di concerto con quello del tesoro, il novanta per cento dei fondi assegnati nel bilancio del ministero per i fini di cui alla presente legge, da destinare a ciascuna regione in base a parametri fissati nello stesso provvedimento, previo parere del comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge e del consiglio dei rappresentanti regionali di cui all'articolo 10.

In relazione agli interventi finanziari dello Stato previsti dal quarto comma del presente articolo, il Ministero della sanità, in caso di carenza degli organi regionali nell'attività di prevenzione, cura e riabilitazione previste dalla presente legge, provvede utilizzando direttamente gli stessi fondi assegnati all'ente inadempiente.

Il Ministero della sanità provvede ad utilizzare il rimanente dieci per cento dei fondi per studi, ricerche, azione di propaganda e per altri interventi idonei a carattere nazionale in relazione alle esigenze connesse all'applicazione della presente legge.

All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974. All'onere di lire 3.400 milioni per l'anno finanziario 1976 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 2.400 milioni mediante riduzione dello stesso fondo per l'anno finanziario 1976.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 102.

(*Dati e notizie statistiche*)

I centri medici e di assistenza sociale e i prefetti, sentiti le autorità locali di pubblica sicurezza e i comandi territoriali dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, trasmettono al comitato regionale di cui agli articoli 89 e 90 i dati statistici semestrali relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati ed alle segnalazioni pervenute.

Il comitato regionale elabora i dati e li trasmette al Ministero della sanità ed all'ufficio di cui all'articolo 7.

Il ministro della sanità determina con suo decreto le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati statistici, anche per adempiere agli obblighi nascenti dalle convenzioni internazionali.

(*È approvato*).

ART. 103.

(*Notizia dei procedimenti penali*)

L'autorità giudiziaria dà notizia, in ogni fase e grado del giudizio, al Ministero della sanità dei procedimenti penali per reati commessi in violazione delle norme della presente legge ed invia allo stesso ministero, se richiesta, copia delle sentenze emesse a definizione dei procedimenti stessi.

(*È approvato*).

ART. 104.

(*Norma di interpretazione*)

Quando nella presente legge ricorrono le espressioni: « sostanze stupefacenti » e: « sostanze psicotrope », esse devono inten-

dersi relative anche alle preparazioni che le comprendono e loro derivati, di cui alle tabelle previste dall'articolo 12.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 105.

(*Norma transitoria*)

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le imprese già autorizzati a coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, devono trasmettere al Ministero della sanità la indicazione di cui al quarto comma dell'articolo 15 della presente legge.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascun consiglio regionale provvede all'istituzione provvisoria dei centri medici e di assistenza sociale indicati dall'articolo 89, avvalendosi dei servizi sanitari e sociali aventi sede nei comuni e nelle province nonché degli assistenti sociali che esercitano le loro funzioni negli istituti di prevenzione e di pena, nei centri di servizio sociale previsti dall'ordinamento penitenziario e negli uffici distrettuali di servizio sociale presso i tribunali per i minorenni e negli istituti mutualistici e previdenziali.

Qualora i consigli regionali non provvedano nel termine sopra indicato, il ministro della sanità istituisce con proprio decreto, in via provvisoria, i centri regionali medici e di assistenza sociale, seguendo i criteri fissati nel precedente comma.

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non saranno istituiti i centri medici e di assistenza sociale, per iniziativa dei consigli regionali o del ministro della sanità, la cura medica mediante ricovero o ambulatoriale e l'assistenza previste dai titoli X e XI eventualmente disposte dal giudice sono prestate da reparti ospedalieri specializzati prescelti in ogni regione dall'assessore regionale della sanità di concerto con i presidenti delle province della stessa regione, con esclusione degli ospedali psichiatrici.

Fino a quando non sarà provveduto all'istituzione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 100, le relative funzioni sono esercitate da una sezione civile del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto e da una sezione civile della corte di appello.

Gli onorevoli Casapieri Quagliotti Carmen e Coccia hanno presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma sostituire le parole*: « due mesi » *con le parole*: « sei mesi ».

L'onorevole Morini ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, dopo il quarto comma il seguente:* « In attesa dell'istituzione e del funzionamento dei centri medici e di assistenza sociale, previsti al titolo X della presente legge, il divieto di cui all'articolo 44 non si applica ai centri o servizi di igiene mentale istituiti dalle province ».

MORINI. Avendo sott'occhio l'articolo 3 della legge n. 431, che istituisce i centri di igiene mentale, ho voluto con quest'emendamento ovviare ad una conseguenza negativa che potrebbe derivare dall'applicazione dell'articolo 44 del testo in discussione. Esso pone infatti il divieto rigoroso – prevedendo pene altrettanto rigorose – di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 12 a persona minore o manifestamente inferma di mente. Essendo questa formulazione diretta a tutti, genericamente, la norma (qualora rimanesse l'attuale dizione dell'articolo 105) potrebbe essere applicata anche nei confronti di medici o operatori di centri pubblici che consegnino sostanze del genere a quei soggetti.

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN. Il nostro è un emendamento dovuto a ragioni cautelative: meglio ancora se i consigli regionali provvederanno all'istituzione provvisoria dei centri medici e di assistenza sociale, di cui all'articolo 89, in un tempo più breve.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Sono favorevole agli emendamenti.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Casapieri Quagliotti Carmen e Coccia.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Morini.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 105 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Boffardi Ines, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Sisto, Cattaneo Petrini Giannina, Innocenti e Morini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 105-*bis*.

Le disposizioni della presente legge che prevedono l'esercizio di funzioni da parte delle regioni o di loro organi s'intendono riferite, per quanto attiene al Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze spettanti alle province stesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

Resta ferma in ogni caso la potestà delle province di Trento e Bolzano di provvedere con proprie norme, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine alle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

BOFFARDI INES. Questo articolo aggiuntivo vuole garantire la legittimità costituzionale nei riguardi del particolare regime autonomistico in vigore per le province di Trento e Bolzano. Prevede infatti che le province possono esplicare la loro potestà anche legislativa in ordine a quanto disciplinato dal progetto di legge, e che ricade nella sfera di competenza provinciale, per ciò che riguarda le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti, al fine di assicurare la diagnosi, la cura ed il reinserimento sociale delle persone interessate. Tale articolo mantiene ferma l'applicabilità del provvedimento legislativo nell'ambito delle province autonome per quanto attiene a settori ed aspetti esclusi dalle loro competenze.

PRESIDENTE. Faccio rilevare ai presentatori di questo articolo aggiuntivo che su di esso occorrerebbe richiedere il parere della I Commissione affari costituzionali.

BOFFARDI INES. Ritiriamo allora l'articolo aggiuntivo, riservandoci di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 105-*bis*.

In relazione ai compiti spettanti al Ministero della sanità ai sensi della presente legge, il personale delle carriere direttive del predetto dicastero che abbia maturato all'entrata in vigore della presente legge cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione o equiparata, o tale anzianità consegua fino al primo gennaio 1980, è ammesso fino a tale data, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Gli impiegati già scrutinati per la promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparate transitano, nell'ordine e fino alla concorrenza dei posti vacanti, nei corrispondenti ruoli ad esaurimento, conservando le posizioni giuridiche ed economiche acquisite e l'anzianità già maturata nella qualifica di provenienza. Tutti i posti che si rendono disponibili fino al 1° gennaio 1980 nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dirigenziali sono conferiti, sino alla predetta data, agli impiegati delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente comma.

Su tale articolo aggiuntivo la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario.

Gli onorevoli Coccia e Casapieri Quagliotti Carmen hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 105-*bis*.

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il ministro del tesoro, di concerto con il ministro di grazia e giustizia, dispone con nota di variazione al bilancio un idoneo capitolo di spesa per l'istituzione dei reparti carcerari di cui all'articolo 83 ».

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo non può che prendere atto del parere contrario espresso dalla I Commissione affari costituzionali sull'articolo aggiuntivo da esso presentato ma deve confermare le esigenze che lo hanno ispirato.

La mancata approvazione di questo articolo aggiuntivo porrà gli uffici in gravi difficoltà, nel provvedere agli adempimenti conseguenti l'approvazione dei provvedimenti di legge in discussione; non si potrà infatti provvedere al funzionamento degli uffici che si costituiranno in seguito all'approvazione del presente testo di legge, senza la possibilità di disporre di personale che possa dirigerli. Questo il Governo deve dichiararlo anche in vista di eventuali interrogazioni che potranno aversi in futuro, di fronte al mancato funzionamento di certi uffici. Comunque, stante il parere negativo espresso dalla I Commissone affari costituzionali, il Governo ritira il proprio articolo aggiuntivo.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Penso sarebbe meglio che gli onorevoli Coccia e Casapieri Quagliotti Carmen trasformassero il loro articolo aggiuntivo in un ordine del giorno.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore. Il testo dell'articolo aggiuntivo è in un certo senso equivoco in quanto non è possibile in una legge non determinare la spesa, perché diversamente non si può impegnare il Governo.

COCCIA. Potrei portarle tomi di leggi del genere.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non certo fatte da me.

PRESIDENTE. Se mi è permesso interferire, vorrei osservare che l'articolo aggiuntivo non comporta una indicazione di nuova spesa; c'è solo un richiamo ad una nota di variazione; cosa che, del resto, è scontata perché dal punto di vista procedurale si ricorre sempre a note di variazione. Per questo motivo ritengo che l'articolo aggiuntivo potrebbe essere accolto o trasformato in ordine del giorno.

COCCIA. D'accordo per trasformarlo in un ordine del giorno, purché rimanga presente all'attenzione del Governo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Posso assicurarlo.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Coccia ed altri s'intende pertanto ritirato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 106.

(*Norma finale*)

Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 446, 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma aggiungere i seguenti:*

« Il ministro per la sanità è autorizzato ad emanare con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, le tabelle provvisorie contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope da valere fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11 della presente legge.

Anteriormente alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica del decreto previsto nel comma precedente, rimane in vigore l'elenco delle sostanze o preparati ad azione stupefacente di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e successive modificazioni ed integrazioni ».

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN. Formulo l'auspicio che quanto previsto dall'emendamento del Governo abbia una rapida ed efficace attuazione.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Le tabelle in questione sono già pronte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 106 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Riprendiamo l'esame degli articoli accantonati. Do lettura dell'articolo 10.

ART. 10.

(*Consiglio dei rappresentanti degli organi regionali*)

Al fine di coordinare su tutto il territorio della Repubblica le attività di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze e la lotta contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope è costituito il consiglio dei rappresentanti dei comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze.

Il consiglio è composto dai presidenti e dai vice presidenti dei comitati regionali ed è presieduto dal ministro della sanità che lo convoca una volta l'anno ed in tutti gli altri casi in cui ne ravvisi la necessità.

Le deliberazioni del consiglio hanno valore consultivo per il ministro della sanità e per le regioni, nelle materie di rispettiva competenza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 36:

CAPO III

DELL'IMPIEGO

ART. 36.

(*Autorizzazione all'impiego*).

Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12 deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal penultimo comma dell'articolo 32, in quanto applicabili.

Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.

Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica deve munirsi della relativa autorizzazione.

Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.

Le spese relative agli accertamenti di cui al secondo comma del presente articolo sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

L'onorevole Zaffanella, relatore per la XIV Commissione, ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, dopo le parole* « articolo 12 » *aggiungere le altre* « purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica ».

*Sopprimere il terzo comma.*

Pongo in votazione il primo emendamento Zaffanella.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 36, di cui l'onorevole Zaffanella ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

S'intende pertanto soppresso il terzo comma dell'articolo 36.

Pongo in votazione l'articolo 36 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 43:

ART. 43.

(*Obbligo dei medici chirurghi e dei medici veterinari*).

I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 12, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale

è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: « copia per documentazione ».

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque viola una o più delle disposizioni previste dai precedenti commi è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.

Le prescrizioni a persone assistite a regime mutuo-previdenziale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: « copia per l'ente mutualistico ».

Comunico che i relatori hanno ritirato l'emendamento a suo tempo presentato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, identico ad un emendamento già presentato dall'onorevole Gasco:

*Al primo comma, terzo rigo, togliere l'indicazione* « IV ».

Pongo in votazione la parola« IV », di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(*È respinta*).

La parola è pertanto soppressa.

Pongo in votazione l'articolo 43 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 62:

ART. 62.

(*Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie*).

Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.

GASCO. Per quanto riguarda il registro delle farmacie sarebbe giusto far riferimento alle prime tre tabelle dell'articolo 12 e non alle prime cinque come previsto.

ZAFFANELLA, *Relatore per la XIV Commissione*. Non è possibile apportare questa modifica all'articolo 62 in quanto è rimasto immutato il testo degli articoli 61, 63, 64 e 65.

GASCO. Ritiro l'emendamento a suo tempo presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 62.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Perantuono, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini e Benedetti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite IV e XIV,

rilevato che con l'articolo 83 del disegno di legge n. 4042 si prevede l'istituzione, su basi territoriali, di reparti carcerari opportunamente attrezzati per le cure mediche e l'assistenza necessaria a scopo di riabilitazione a chi si trovi in istato di custodia preventiva o di espiazione della pena,

impegnano il Governo

a predisporre, nel più breve tempo possibile, le misure finanziarie e organizzative che, nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore della legge, consentano l'effettivo approntamento dei suddetti reparti ».

(0/4042/1/C.R. 4-14)

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo accolgo come raccomandazione solo se i proponenti sono favorevoli a sostituire la parola « impegnano » con la parola « invitano ».

PERANTUONO. Siamo favorevoli alla proposta del sottosegretario e, pertanto, non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cittadini, Capponi Bentivegna Carla, Perantuono e Benedetti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite IV e XIV,

impegnano il Governo

a disporre che i corsi di studio previsti dall'articolo 85 del disegno di legge n. 4042 siano affidati preferibilmente a tecnici psichiatri o psicologi in materia specializzati ». (0/4042/2/C.R. 4-14)

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo accolgo come raccomandazione solo se i proponenti sono disposti a sostituire la parola « impegnano » con l'altra « invitano ».

CITTADINI. Siamo favorevoli alla proposta del sottosegretario e, pertanto, non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ines Boffardi, Morini, Cattaneo Petrini Giannina, Sisto e Innocenti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite IV e XIV,

in relazione ai poteri sostitutivi spettanti al Governo ai sensi dell'articolo 105, quarto comma,

lo impegnano

ai fini dell'esercizio di funzioni da parte delle regioni o di loro organi a tener conto che le stesse s'intendono riferite, per quanto attiene al Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle competenze spettanti alle province stesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione ». (0/4042/3/C.R. 4-14)

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Accolgo anche questo ordine del giorno e colgo l'occasione per sottolineare (dal momento che non mi è stato possibile farlo prima) che una osservazione fatta dalla I Commissione affari costituzionali tendeva a far sì che nell'articolo 105 venissero anche stabiliti i termini attraverso i quali il ministero potesse agire in via sostitutiva. Riteniamo che questo dovrebbe risultare in sede di coordinamento, dal momento che da parte della suddetta Commissione vi era stato fatto esplicito richiamo.

GASCO. Mi rifaccio a quanto ho già avuto modo di dichiarare in occasione della discussione dell'articolo 1. Credo che i miglioramenti apportati abbiano in parte chiarito gli equvoci più evidenti del provvedimento; mi sembra, tuttavia, che non siano valsi a dissipare completamente la confusione di fondo, che denunciavo all'inizio, presente nel testo pervenutoci dal Senato e che per ragioni contingenti siamo stati costretti ad accettare senza apportare molte modifiche. Mi riferisco al fatto che il problema principale che si trova davanti al paese è quello di mettere in essere un sistema di lotta contro l'uso non medicinale, non terapeutico di determinate sostanze.

Dalla lettura di questo testo, sia pure dopo gli emendamenti accolti, risulta invece che la principale se non unica preoccupazione è quella di agire nei confronti di tutti quanti operano nel settore dei farmaci. Ritengo che questo varrà soltanto a disperdere le forze di polizia, le quali saranno indotte a compiere una serie di controlli, mentre invece bisogna concentrare lo sforzo contro coloro che hanno organizzato ormai da alcuni anni l'introduzione nel nostro paese di sostanze, come l'eroina e l'LSD. Mi sembra che questa confusione resti uno degli aspetti più negativi di questa legge.

Altrettanto devo dire delle contraddizioni palesi che vi sono tra gli articoli 43, 62 e 70, tra i quali a mio avviso manca assolutamente ogni coordinamento. Devo inoltre dire che le stesse norme dell'articolo 44 - con le precauzioni che si estendono non soltanto agli stupefacenti veri e propri ma a tutti i farmaci, compresi quelli della tabella VI, per la consegna dei quali occorre accertarsi che il malato o le persone che li ritirano abbiano compiuto i diciotto anni e non siano comunque malati di mente - rappresentano un intralcio ed un elemento di confusione.

Voterò dunque a favore del provvedimento per la ragione che si è chiarita quanto meno una delle cose che, senza colpa del Parlamento, erano state affermate in questi ultimi anni. Il codice Rocco, la legislazione del testo unico delle leggi sanitarie del 1934 e tutta la normativa vigente fino al 1954 non hanno mai previsto di punire i drogati. Nella relazione del senatore Torelli alla sua

proposta di legge presentata al Senato viene ricordato come sia la Camera sia il Senato, in occasione dell'approvazione della legge del 1954 non intendessero arrivare a questo risultato; tanto che nella Commissione lavoro, che allora provvedeva invece della Commissione sanità, il relatore (che credo fosse l'onorevole Bartole) dichiarò che se non bastavano le norme della legge del 1954 bisognava poi prendere in esame anche l'eventualità di punire i drogati. La punizione del drogato come detentore di droga ha avuto le sue origini dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni riunite del 10 dicembre 1957, che ha interpretato in tal modo la volontà del legislatore in relazione all'avverbio « comunque » introdotto all'articolo 6 della legge del 1954.

Questo risulta uno degli aspetti più positivi della legge che intendiamo varare, anche se resto dell'avviso che avremmo dovuto considerare il drogato esclusivamente come un malato, a tutti gli effetti.

Resta poi un altro aspetto, per me innovatore, di questo progetto di legge, che dovrebbe impegnarci tutti nei mesi futuri a cercare di migliorarla. Si tratta dell'ultimo comma dell'articolo 1, nel quale è scritto che « il ministro della sanità riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze e sull'efficacia delle misure adottate, fornendo nel contempo i dati relativi ». Questo comma mi sembra innovativo perché voglio augurarmi che la relazione annuale che dovrà essere presentata dal ministro della sanità, sia l'occasione per instaurare un sistema di controllo, da parte del Parlamento, su tutti gli atti della pubblica amministrazione in ordine a determinati temi, che ritengo debba essere una delle funzioni specifiche del Parlamento, ma che esso per altro non esercita. Desidero esprimere l'auspicio che, quando vi sarà la relazione del ministro della sanità, le Commissioni sanità della Camera e del Senato, magari riunite con la giustizia, facciano oggetto di dibattito tale relazione sul fenomeno della droga, che è così rilevante socialmente da minacciare le basi stesse della nostra società. Poiché, come è stato rilevato da più parti, la diffusione della droga, in definitiva, si rileva un incentivo alla diffusione della delinquenza in quanto il drogato è costretto a procurarsi in ogni modo i mezzi per poter acquistare la droga. Mi auguro dunque che il dibattito annuale sulla relazione del ministro della sanità fornisca l'occasione di verificare difetti e pregi della legge che intendiamo paprovare, che dovrebbe essere, a mio giudizio, ancora molto migliorata ed emendata.

MANCO. Ho seguito attentamente la dichiarazione di voto dell'onorevole Gasco, che è stata negativa sotto il profilo di una motivazione tecnica – non è un appunto, per carità – avendo posto in evidenza alcune discordanze e disarmonie, e sotto il profilo di una motivazione politica in quanto egli ha affermato che voterà a favore del provvedimento perché in realtà nel codice Rocco non vi era la penalizzazione del drogato. Questa dunque è un'adesione al codice Rocco, che supera addirittura la mia adesione, perché io condivido la sostanza di esso in relazione all'epoca in cui venne emanato. Allora il problema della droga non esisteva sotto il profilo sociale; questo è un aspetto importante dal punto di vista storico. Il problema così come si pone oggi non si poneva allora. E se pure esso era un problema di *élites* era certamente inferiore come portata a quello che è oggi. Oggi esso è un problema di *èlite* ma anche di proletariato.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non c'erano i valori.

MANCO. Voi volete ironizzare su questa questione di notevole importanza e lo fate per ragioni politiche.

Io condivido la sostanza della legge del 1954 – e mi sembra che il gruppo del MSI-destra nazionale votò a favore di essa – e ritengo che sia valida ancora oggi perché il legislatore che ha governato l'Italia dal 1945 al 1954 si è reso conto di una situazione diversa da quella precedente ed ha legiferato bene.

Io non credo che dal 1954 ad oggi i tempi siano divenuti tali da considerare la situazione che ci affligge tutti meno drammatica dal punto di vista sociale. Non voglio accusare di malafede né il Governo né i partiti di maggioranza. Credo che tutti siano in perfetta buona fede: anche le sinistre che sono state le maggiori sostenitrici di questo Governo e di questo progetto di legge. Ma non si devono fare delle affermazioni – l'ho già detto in forma privata al sottosegretario di Stato, onorevole Dell'Andro, del quale stimo la cultura e la preparazione giuridica – che servono a sciupare la dottrina a livello politico! Questo non è consentito!

Bisogna rimanere coerenti con se stessi, con la propria formazione intellettuale, indipendentemente dalle necessità politiche. Le risposte del Governo – in rapporto ad alcune sollecitazioni di chiarimenti avanzate da questo settore – sono state, a mio avviso, inopportune, e vorrei dire contaminatrici dell'intelligenza, della dottrina, presenti nel Governo così com'è rappresentato in questa sede. Non voglio riprendere il lungo discorso fatto intorno alle cause di non punibilità previste dal testo di legge che ci accingiamo a votare. Noto che il Governo, il legislatore di oggi, hanno ritenuto valide sotto il profilo tecnico (così come erano valide sotto il medesimo profilo le ragioni di non punibilità già previste dal codice Rocco) certe ragioni di non punibilità, ed hanno voluto riprendere, in maniera rigorosa e rigida, soluzioni ugualissime a quelle contemplate nel codice Rocco, riportandole nel presente provvedimento di legge: il che è dimostrato anche dalla sistematica del provvedimento stesso.

Lei sa, onorevole sottosegretario, che quando si è discusso sul divorzio proprio dal nostro settore sono partite delle richieste che andavano con i tempi, perché ci sembrava che fossero sbagliate certe impostazioni legislative, come anche adesso, in materia di aborto, il nostro gruppo non resterà certamente arretrato su posizioni di trincea sciocche, senza tener conto di questa realtà. Ma, a proposito del presente progetto di legge, ci troviamo in disaccordo, proprio per la depenalizzazione del drogato. Non vi sarà una sfumatura differenziale tra coloro che spacciano la droga, sia pure in modica quantità, e coloro che la usano. Quindi lo spacciatore di droga, anche in misura modica, finisce con l'avere una configurazione giuridica diversa da chi usa la droga, ma avrà un trattamento penale di non punibilità allo stesso modo di chi usa la droga personalmente. E voi siete coscienti del fatto che, così facendo, allargate il giro della droga, non ne frenate la diffusione. È un discorso assurdo anche sotto il profilo pratico – come ben sappiamo noi che abbiamo a che fare praticamente con i processi su questa materia – quello che si fa dicendo di voler colpire il grande spacciatore di droga, il *racket*, gli ambienti del grande rifornimento. Infatti, non si colpirà mai chi specula su questa immonda attività di corruzione sociale, se non si cominciano a colpire anche i piccoli procacciatori, quelli che costituiscono tutti gli anelli necessari di una catena che, pure, voi affermate di voler spezzare. Si tratta di una catena che è fatta appunto anche di piccoli nodi, che dovrete sciogliere e colpire; anche per rompere quella catena di omertà che lega i piccoli ed i grandi spacciatori di droga, che hanno fra di loro interessi comuni e la necessità di salvarsi l'uno con l'altro. Assimilando penalmente il piccolo spacciatore di droga a colui che usa la droga personalmente, non avrete fatto nulla per risolvere davvero il grandissimo problema di cui ci occupiamo: noi avremmo voluto per i piccoli spacciatori anche una piccolissima sanzione penale, la contravvenzione.

I vari partiti non si sono opposti al gioco del Governo. I liberali sono addirittura scomparsi dai lavori delle Commissioni riunite, ed il tentativo di portare la discussione di quest'importante progetto di legge in aula, di fronte all'opinione pubblica, è fallito, per il rifiuto che è stato opposto alla richiesta di firmare una iniziativa per trasferire all'Assemblea la decisione su questo testo che ci viene dal Senato. Ci troviamo quindi di fronte ad un gioco di carattere politico, all'accordo sotto banco. L'unico partito, che è rimasto fermo sul suo atteggiamento negativo nei confronti del testo in discussione, è stato il nostro: dichiaro infatti, ancora una volta, che noi siamo stati contro e siamo contro l'approvazione del presente progetto di legge che, a nostro avviso, allarga le maglie del consumo della droga.

FERRI MARIO. Desidero esprimere la valutazione positiva del partito socialista italiano sul provvedimento che stiamo per approvare. Abbiamo già avuto modo di sottolineare, nel corso della discussione, l'importanza del provvedimento stesso, e il giudizio che diamo su di esso, riconoscendovi un ulteriore passo avanti sulla strada della conquista di nuovi indirizzi civili per il nostro paese. Questo provvedimento di legge è sicuramente un mezzo che consentirà di poter combattere con più decisione gli spacciatori di droga, ma soprattutto è un mezzo che potrà consentire di fare un'opera di prevenzione, fino ad oggi praticamente impossibile, stante la legislazione in vigore.

È anche un provvedimento che, scavalcando norme ormai superate da vent'anni, ci allinea ai paesi più avanzati, che in questa materia avevano intrapreso, prima di noi, una via capace di restituire serenità a tante famiglie e di riacquistare migliaia di giovani alla società.

Ci auguriamo quindi una rapida approvazione da parte del Senato del testo modificato che ci accingiamo a votare, perché un

così valido strumento sia messo al più presto a disposizione della comunità dei cittadini, quale testimonianza del modo con cui riusciamo a renderci interpreti di esigenze che maturano nella coscienza del nostro popolo.

COCCIA. Il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento non dissimilmente da quanto hanno fatto i colleghi comunisti al Senato. Le ragioni del nostro voto favorevole sono state già ampiamente motivate negli interventi dei colleghi nel corso della discussione sulle linee generali. Al termine dell'*iter* del provvedimento credo si debba riconoscere che taluni miglioramenti sono stati introdotti; e questa considerazione rafforza il nostro voto favorevole. Nel merito devo dire che il provvedimento introduce una nuova disciplina, che rappresenta un passo in avanti rispetto alla fallimentare legislazione precedente; il problema oggetto del provvedimento ha carattere generale e tutti i paesi sono chiamati a darsi una disciplina adeguata e rispondente alle esigenze della lotta agli spacciatori e a tutte le forme di introduzione e diffusione della droga, non colpendo solo le vittime, come è avvenuto in maniera aberrante nel passato.

Detto questo desidero osservare che il provvedimento costituisce un intervento anche nei confronti di quanti sono state vittime del meccanismo della precedente legislazione e permette quindi che queste persone siano restituite alla libertà o quanto meno a forme alternative di cura, che sono alla base di questo provvedimento. In questa direzione, valutiamo positivamente la nuova strategia di politica criminale che il legislatore ha ritenuto di mettere in atto con il meccanismo previsto nel provvedimento che ci accingiamo a votare.

Nell'esprimere il nostro voto favorevole non possiamo però non manifestare le nostre riserve e critiche per taluni elementi negativi che permangono accanto agli aspetti positivi che ho già sottolineato; talune nostre indicazioni di fondo non sono state accettate; avevamo accennato alla esigenza della nazionalizzazione dei prodotti dell'industria della droga e degli psicofarmaci per poter assicurare un reale controllo pubblico in questo campo; non è stato dato il debito posto alla figura del piccolo spacciatore drogato, che era stato oggetto di un nostro emendamento, poi ritirato per consentire una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento. Si trattava di trovare la possibilità di estendere il sistema dell'affidamento in prova ai fini della riabilitazione anche nei confronti della figura del piccolo spacciatore di droga, che è spacciatore per alimentare il vizio di cui è vittima. In questo senso si poteva fare veramente un passo avanti; ci rammarichiamo che ciò non sia stato possibile; sarà certamente un punto sul quale il legislatore dovrà tornare a breve scadenza.

Complessivamente - ripeto - valutiamo positivamente il provvedimento e ci auguriamo che lo stesso possa formare oggetto di un dibattito in Parlamento alla luce dell'esperienza e dell'esito di un primo ragionevole periodo di applicazione. Richiamiamo infine il Governo alle sue responsabilità, sia relativamente al Ministero della sanità, che a quello di grazia e giustizia, nonché le regioni per il ruolo che sono chiamate a svolgere sulla base di emendamenti da noi proposti; questo perché tutta la parte organizzativa e strumentale di intervento possa realizzarsi concretamente. Questo non è un auspicio rituale, perché l'esperienza ci mostra come molto spesso gli sforzi del legislatore vengano vanificati dalle carenze negli strumenti approntati dall'esecutivo nella fase d'applicazione dei provvedimenti.

Con queste osservazioni critiche nel quadro di una valutazione generale positiva del provvedimento, annuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

MORINI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento. Le ragioni di questo voto partono dalla constatazione che il nostro gruppo è stato particolarmento attivo, nella scorsa legislatura come in quella attuale, nel formulare proposte di sostituzione o modificazione della legislazione vigente in materia, come si può dedurre dalle numerose proposte di legge di parte democristiana all'ordine del giorno: Miotti Carli Amalia ed altri (13); Boffardi Ines ed altri (188); Berloffa ed altri (277). La legge n. 104 del 1954 aveva un contenuto eminentemente repressivo e ingiustamente identificava il trafficante con colui che deteneva droga per uso personale.

Questo provvedimento inoltre adempie un obbligo internazionale che il nostro paese ha contratto sottoscrivendo numerose convenzioni internazionali.

La motivazione politicamente più importante di questo nostro voto favorevole, e che costituisce anche una parziale risposta al dissenso del gruppo del MSI-destra nazionale, è

che noi riteniamo questo provvedimento sia una applicazione dell'articolo 27 della Costituzione, il quale stabilisce al secondo comma che « le pene non possono consistere in trattamento contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ». Questo è il significato che noi attribuiamo alla larga convergenza di posizioni realizzatasi sul provvedimento; si tratta di una disciplina che attua la Costituzione nata dopo la guerra e dopo la Resistenza.

D'ANIELLO. Quale rappesentante del partito repubblicano che fa parte del Governo darò il mio voto favorevole a questo disegno di legge, del quale per altro devo dichiarare di non poter ritenermi entusiasta. L'urgenza di varare il provvedimento non ha consentito purtroppo di apportare al disegno di legge, così come è pervenuto dal Senato, più opportuni e più impegnativi emendamenti. Ma ritengo che l'esperienza, con le indicazioni che ne verranno, non potrà non indurci a correggere qualche norma che potrebbe risultare non del tutto valida ai fini, senza dubbio lodevolissimi, che il provvedimento si propone.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*Testo unificato approvato dal Senato*) (4042).

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti | 56 |
| Maggioranza | 29 |
| Voti favorevoli | 48 |
| Voti contrari | 8 |

(*Le Commissioni riunite approvano*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4042, risultano assorbite le proposte di legge nn. 13, 188, 277, 819, 1881 e 3964.

*Hanno preso parte alla votazione:*

*Per la IV Commissione:*

Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cittadini, Coccia, Di Nardo, Fabbri Seroni Adriana, Felisetti, Gargani, Lo Spinoso Severini, Macaluso Antonino, Manco, Martini Maria Eletta, Mazzola, Milia, Misasi, Musotto, Padula, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, Riela, Sabbatini, Spagnoli, Traina e Vetrano.

*Per la XIV Commissione:*

Abbiati Dolores, Andreoni, Astolfi Maruzza, Baldi, Barba, Berlinguer Giovanni, Bianchi Alfredo, Boffardi Ines, Buttafuoco, Casapieri Quagliotti Carmen, Cattaneo Petrini Giannina, Chiovini Cecilia, D'Aniello, d'Aquino, Del Duca, De Maria, Di Gioia, Ferri Mario, Gasco, La Bella, Marinelli, Menichino, Morini, Rampa, Sandomenico Sgarlata, Sisto, Tortorella Giuseppe, Venturoli e Zaffanella.

ABBIATI DOLORES, *Segretario della XIV Commissione*, legge il processo verbale della seduta odierna.

(*È approvato*).

**La seduta termina alle 14,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO